

DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 82 DEL 20.06.2019

Oggetto: LabCam s.r.l. - assemblea ordinaria del 26 giugno 2019: decisioni conseguenti

Il Presidente riferisce che l'Assemblea Ordinaria di LabCam s.r.l., di cui l'Ente camerale è unico socio, è stata convocata per il giorno 26 giugno p.v. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 e relativi allegati: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;*
- 3) *Nomina nuovo Sindaco/Revisore Unico;*
- 4) *Approvazione piano pluriennale attività Labcam SRL e approvazione proposta relativa all'incremento del personale di Labcam SRL;*
- 5) *Varie ed eventuali.*

Con riferimento al punto 1, il bilancio 2018 chiude con un utile netto pari ad euro 136.424,79 dopo lo stanziamento delle imposte d'esercizio e il prudenziale accantonamento a "fondo svalutazione crediti verso clienti" di euro 13.000,00, cifra ritenuta congrua dietro stima dei crediti potenzialmente inesigibili da parte della società di recupero crediti GFC Srl.

Dal punto di vista economico viene posta particolare attenzione al credito di imposta per ricerca e sviluppo, che figura tra i ricavi per un importo di euro 156.515,00, e agli ammortamenti che incidono tra i costi per euro 140.654,63.

Circa i punti 2 e 3, la Giunta camerale si è già espressa nella seduta dell'11.4.2019, deliberando:

1. di ricostituire il prossimo organo amministrativo di gestione in forma di Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, così come previsto dallo Statuto della società (art. 10.1);
2. di individuare quali membri del Consiglio di amministrazione della società i Sigg.ri: Paola Freccero, Mariano Cerro, Massimo Rebella, Valentina Tarantini e Giuseppe Ghu;
3. di individuare il Sindaco unico della società nel Dottor Silvano Montaldo.

Con riferimento al punto 4, il Presidente ricorda che l'art. 19 del d. lgs. n. 175/2016 prevede, al comma 5, che *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"*.

Al riguardo viene in considerazione il parere reso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 80 del 20 luglio 2017 in merito all'applicazione del citato art. 19. La Corte, nel proprio parere, pur riferito specificatamente alle società in house, ha affermato quanto segue. *“Nel merito, il quesito verte sostanzialmente sulla possibilità di interpretare la norma di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel senso di consentire alle società controllate di aumentare la spesa del personale, in conseguenza di nuove assunzioni, in considerazione della loro operatività. E se, pertanto, l'Ente locale controllante debba emanare l'atto di indirizzo considerando la potenziale sfera di operatività della società controllata. Questo Collegio ritiene di dare risposta positiva al quesitonei termini e per i motivi che seguono. ...omissis....Senza pretesa da parte di questa Sezione di utilizzare siffatti argomenti per indagare della reale natura delle società in house, appare indubbio che la valorizzazione di uno scopo di lucro e la necessità di svolgere in modo efficiente l'attività di produzione di beni e servizi debba necessariamente consentire alle società in house una maggiore elasticità nelle politiche assunzionali. Scopo di lucro che trova ulteriore conferma nel fatto che il d.lgs. n. 56 del 2016 consente (a differenza delle direttive europee) la partecipazione dei privati nelle società in house. Partecipazione che deve necessariamente trovare tutela in un modus operandi da parte della società, e della pubblica amministrazione socia, basato su una logica di profitto o, quantomeno, di remuneratività dell'investimento effettuato, come qualsiasi investitore privato (nei limiti di quanto sopra osservato).La stessa elasticità va, comunque, riconosciuta anche al di là dell'ulteriore attività esplicata in favore di terzi (ossia quella ulteriore all'80% del fatturato prodotto nei confronti degli enti pubblici partecipanti). Difatti, anche un ampliamento dell'attività svolta nei confronti degli enti partecipanti (con una modifica al contratto di servizio) può giustificare variazioni nella pianta organica della società affidataria della fornitura di beni e servizi. In altri termini, la necessità di aumentare l'attività prodotta, in favore degli enti pubblici o di terzi, con contestuale aumento del fatturato e dei servizi prodotti, il conseguimento di economie di scale e l'efficientamento del servizio, giustifica un'interpretazione della norma che consenta maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa. Un orientamento restrittivo, che escluda tout court la possibilità per le società in house di assumere, appare incoerente con il quadro normativo descritto e con la finalità che lo strumento societario in esame intende realizzare. I pessimi risultati economici e finanziari realizzati da molte società pubbliche non possono da soli giustificare un orientamento restrittivo, altrimenti penalizzante per le realtà societarie che producono risultati positivi in termini di servizi resi e risultati economici ottenuti. ...Alla luce di quanto osservato assume valore preminente, al fine del temperamento degli interessi pubblici ed economici da una parte ed il contenimento della spesa per oneri di funzionamento dall'altra, l'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 19. Attività che costituisce non un mera facoltà bensì un onere in base al quale le Amministrazioni socie devono fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, in termini di contenimento delle spese, tenuto conto dell'attività prodotta in favore degli enti partecipanti alla società in house e dei soggetti terzi, in un'ottica di efficienza ed economia di scala, nonché di realizzazione dello scopo di lucro (compatibilmente con l'attività espletata). ...In tal modo, un aumento dell'attività svolta e del fatturato non sarà da solo sufficiente a giustificare un incremento del personale se, in base a valutazioni di ordine economico, il personale in servizio presso la società sia già ampiamente sufficiente, in termini numerici, ad espletare il maggior servizio (in quanto*

sovradimensionato rispetto alle necessità della società in house). Diversamente, qualora le valutazioni svolte dall'Ente propendano per una corretta correlazione tra personale (e relativa spesa) e attività prodotta, un aumento della stessa potrà giustificare una politica assunzionale espansiva in valore assoluto ma compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scale (da fatturato 100 per 10 unità di personale si passa ad un fatturato 200 per 12 unità di personale; allo stesso modo la correlazione tra aumento del fatturato e spesa del personale). ...Quelle evidenziate sono mere esemplificazioni per comprendere come dovrà essere svolta l'attività degli enti soci finalizzata alla predisposizione degli obiettivi di cui all'art. 19 cit. A conferma di quanto osservato finora si evidenzia che l'art. 19, comma 5, del testo unico, permette all'ente socio un approccio flessibile alla problematica assunzionale, posto che la norma non contiene richiami diretti alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese, complessive ed individuali, del personale dipendente da enti pubblici (si pensi, per gli enti locali, all'obbligo di contenimento della spesa storica per il personale posto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006) o per le relative assunzioni (si pensi, sempre per gli enti locali, a quelle contenute nell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014)".

Al fine di permettere alla Camera di Commercio Riviere di Liguria di adottare il provvedimento previsto dall'art. 19, il Consiglio di Amministrazione di Labcam ha approvato il "Piano di attività per il triennio 2019-2021" che, partendo da una disamina economico-finanziaria dell'ultimo decennio, sviluppa il budget economico e il piano occupazionale pluriennale. Tali documenti illustrano: le prospettive di miglioramento della redditività; il fabbisogno del personale per fare fronte alle incrementate esigenze produttive; il programmato sviluppo del parco "strumenti". Si prevede di incrementare la dotazione organica attuale di n. tre unità, il cui costo complessivo si ritiene possa essere compensato da un aumento del fatturato e dalla contrazione di altri costi per servizi ad oggi esternalizzati. In estrema sintesi, nell'arco temporale preso in esame da tale budget, si stima un aumento del fatturato medio procapite.

Il Presidente ricorda inoltre che, in materia di reclutamento del personale il TUSP dispone, al comma 2 del medesimo art. 19, che "*Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*".

Tali provvedimenti vanno pubblicati sul sito istituzionale della società e, in difetto di pubblicazione, o in caso di pubblicazione incompleta, si applicano gli artt. 22 co. 4, 46 e 47 co. 2 del DLgs. 33/2013 (art. 22: "*Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)*").

I contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure in questione sono nulli.

Il Presidente ricorda infine che tra le disposizioni in materia di contenimento delle spese per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione quale la Camera di Commercio Riviere di Liguria, rientrano le spese:

- per consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza;
- per acquisto, manutenzione noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi;
- per missioni, anche all'estero.

Dato conto della necessità di temperare la determinazione di obiettivi di spesa con le caratteristiche organizzative specifiche della società partecipata, si ritiene di definire obiettivi parametrati all'andamento storico dei relativi costi, fatti salvi eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che potranno richiedere la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti, stabilendo le seguenti linee guida:

- ✓ per quanto riguarda le spese di funzionamento, la società dovrà garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi di esercizio siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale;
- ✓ nell'ambito dell'aggregato spese di funzionamento debba essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di spesa, evidenziate dalla normativa con riferimento alle Pubbliche amministrazioni, stabilendo a decorrere dall'esercizio 2019, quanto segue:
 - per le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, la società deve attenersi, per quanto compatibile/applicabile, alle disposizioni previste dal Regolamento camerale approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 20.12.2018, le cui indicazioni per il personale dirigenziale della Camera sono da estendersi agli amministratori della società, salvo il caso in cui la società sia dotata di autonomo regolamento in materia;
 - la società deve contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro) nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento;
 - la società deve escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all'uso promiscuo da parte del personale dipendente e degli amministratori;
 - visto l'art. 19, comma 6, che recita :”Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”, la società, con riferimento alle spese di personale, deve perseguire il generale principio, di perseguirne il contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto più specificamente dettagliato in ordine alle politiche assunzionali di cui al Piano 2019-2021;

- la società potrà ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee, in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;
- la società dovrà prevedere la eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;
- la società dovrà stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso.

Atteso che il monitoraggio dell'operato aziendale in particolare in termini di ricadute sui costi (e ricavi) di esercizio rappresenta elemento fondante per i successivi riscontri sul conseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento come stabiliti dall'Amministrazione, si ritiene inoltre di indirizzare la società ad adottare sistemi di controllo di gestione ex articolo 6 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 175/2016.

Si ritiene infine per agevolare il monitoraggio complessivo sull'andamento delle società in controllo di impegnare la stessa alla trasmissione entro il mese di novembre di ogni anno del budget/bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo indirizzandola altresì alla predisposizione di report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza massima trimestrale o più frequente se richiesto da particolari situazioni.

Eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, saranno da motivarsi dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Esaurita l'illustrazione, il Presidente invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- viste la nota del 13.6.2019 con la quale LabCam s.r.l. ha convocato l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 26 giugno 2019;
- vista altresì la nota del 17.6.2019 con la quale è stata trasmessa la documentazione riguardante i punti all'ordine del giorno, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- visto il d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art. 11 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico";

- richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 43 dell'11 aprile 2019 ed integralmente le norme, i presupposti e le motivazioni di tale atto;
- visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 2017 “Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in materia di personale delle società a partecipazione pubblica”;
- vista la nota ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro prot. n. 271 del 10 gennaio 2018 ad oggetto ”Articolo 25, decreto legislativo n. 175/2016 – Applicativo per la ricognizione del personale delle società a controllo pubblico. Indicazioni operative per le Regioni e P.A.”;
- vista la deliberazione n. 80 dell'8 settembre 2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con parere sulla corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 nella quale alla domanda se sia legittimo fissare gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, in termini di rapporto tra spese di funzionamento (ed eventualmente specificamente di personale) e ammontare dei ricavi (o del fatturato) viene chiarito che per rispettare la norma l'Amministrazione pubblica socia dovrà essere in grado di riportare mezzi ed obiettivi, alla luce dell'attività svolta dallo strumento;
- esaminata la documentazione presentata da Labcam s.r.l.;
- considerato che la rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio CEE art 2425 del Codice Civile, e che in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine spese di funzionamento adottato dal Testo unico gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema, e che all'interno di detta categoria sono spese del personale quelle di cui al punto 9 dello schema di Bilancio CEE;
- evidenziato che dalle previsioni di cui al budget pluriennale 2019-2021 emergono risultati positivi;
- condivisa la proposta del Presidente così come illustrata nelle premesse, qui integralmente richiamate;
- acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto da parte dei competenti uffici;
- acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
- verificato che all'atto dell'assunzione della deliberazione sono presenti 8 componenti, come elencati in apertura di verbale;
- all'unanimità,

delibera

di approvare il Piano pluriennale di attività 2019-2021 proposto dal Consiglio di Amministrazione di Labcam s.r.l.;

di definire, in ottemperanza all'articolo 19 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli indirizzi di cui alla parte narrativa del presente provvedimento, che qui si richiamano integralmente;

di dare atto che le disposizioni contenute del presente provvedimento costituiscono gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento stabiliti dall'Ente e principi generali di riferimento per le politiche assunzionali e contenimento degli oneri del personale della società controllata Labcam s.r.l.;

di indirizzare Labcam s.r.l. a trasmettere all'Ente camerale i provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui ai precedenti punti, ed i contratti di cui al comma 6 dell'articolo 19 del Dlgs 175/2016, entro il termine massimo di 15 giorni dalla loro adozione per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza al comma 7 dell'articolo 19 dello stesso decreto;

di demandare a successivo atto della Giunta camerale la definizione di disposizioni di maggior dettaglio o revisione dei limiti, in eventuali specifici casi di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti ed altri interventi di carattere strategico, o altri cambiamenti che modificassero in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società;

di indirizzare Labcam s.r.l. a dotarsi degli strumenti di programmazione, controllo e monitoraggio di cui alla parte narrativa del presente provvedimento, anche al fine della rendicontazione periodica all'amministrazione sugli obiettivi di cui ai precedenti punti, da effettuarsi nei tempi e termini definiti nella parte narrativa del presente provvedimento;

di conferire mandato al Presidente, o a suo delegato, affinché intervenga nella Assemblea dei soci della Società Labcam s.r.l. prevista per il giorno 26 giugno p.v. e di considerare fin d'ora ratato ed approvato il suo operato.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'albo informatico della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

IL SEGRETARIO
(Dott. Stefano Senese)
firma digitale

IL PRESIDENTE
(Dott. Luciano Pasquale)
firma digitale